



FONDAZIONE
**CENTRO
STUDIDOC**

IL LAVORO NELLE COOPERATIVE E NEL TERZO SETTORE

1

A cura di Chiara Chiappa C.d.L.



Doc Servizi Soc.Coop - via L. Pirandello, 31/B - 37138 Verona
tel. 045 8230796 - fax 045 500820 - P.IVA/C.F.-R.I 02198100238 - REA VR 223899 - Albo Cooperative A124423
www.docservizi.it - info@docservizi.it





LE COOPERATIVE

I PRINCIPI COOPERATIVI E LO SCOPO MUTUALISTICO

La Dichiarazione di Identità Cooperativa, firmata dai Probi **Pionieri di Rochdale nel 1844** e ripresa nel 1995 dall'Alleanza Internazionale delle Cooperative, definisce

i 7 principi cooperativi, ovvero le linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.

1° Principio: Adesione libera e volontaria

Le cooperative sono organizzazioni **volontarie aperte a tutte le persone** in grado di utilizzarne i servizi offerti e desiderose di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.

2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente alla definizione delle politiche e all'assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. I soci hanno gli stesso diritti di voto (**una testa, un voto**).

3° Principio: Partecipazione economica dei soci

I soci **contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative** e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è, di norma, proprietà comune della cooperativa.

I soci, di norma, percepiscono un compenso limitato sul capitale sottoscritto come condizione per l'adesione.

I soci destinano gli utili ad alcuni o a tutti gli scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; erogazione di benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.

3

4° Principio: Autonomia e indipendenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai soci.

Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa.

5° Principio: Educazione, formazione e informazione

Le cooperative s'impegnano ad **educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il**

personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative.

Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.

6° Principio: Cooperazione tra cooperative

Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali e nazionali, regionali e internazionali.

7° Principio: Interesse verso la comunità

Le cooperative lavorano per uno sviluppo durevole e sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.

COS'E' LA COOPERATIVA?

La **cooperativa è un'impresa** costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della S.r.l o della S.p.A.

La cooperativa è una società di capitali (il capitale di rischio è limitato alla quota di capitale sociale) che mette **al centro le persone**, per questo pone dei limiti alla remunerazione del capitale, garantendo così la centralità dei soci.

Tra i principi fondamentali che regolano l'impresa cooperativa ci sono:

Democrazia. La cooperativa è un'impresa "democratica" che prevede un **forte controllo da parte dei soci** secondo il principio "**una testa, un voto**", indipendentemente dalla propria quota sociale.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non c'è bisogno di atto notarile.

Mutualità. Il rapporto mutualistico si realizza tra soci e cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci.

La mutualità può avere forme diverse: **vantaggi, benefici o migliori condizioni.**

Intergenerazionalità. L'impresa cooperativa prevede l'**indivisibilità del patrimonio** e il **reimpiego degli utili** nell'impresa stessa, garantendo così lavoro stabile, sviluppo nel tempo e stabilità economica della società. Queste condizioni rendono l'impresa cooperativa **un'impresa "sostenibile" e attenta alle opportunità delle generazioni future.**

Inoltre l'impresa cooperativa può essere costituita con capitali sociali molto bassi (25 €) , consentendo in questo modo la partecipazione ad un ampio numero di soci.

La cooperativa è un'impresa a tutti gli effetti, non è un'associazione non-profit, né un'associazione di volontariato: nelle cooperative di lavoro -ad esempio- lo scopo che unisce i soci è quello di trovare lavoro alle

migliori condizioni economiche e sociali, mentre l'oggetto del lavoro è l'ambito in cui questo scopo viene ricercato.

Differenza rispetto agli enti non-profit è la **previsione di remunerare i soci con i ristorni**, mentre rispetto alle altre società di capitali **c'è un obbligo a reinvestire gli utili nell'impresa**.

Le cooperative possono essere **di lavoro** (i soci sono i lavoratori stessi), **di consumo** (i soci sono i consumatori) e **utenza** (i soci sono gli utenti; un caso specifico sono le cooperative di dettaglianti, i cui soci sono i commercianti).

Produzione e lavoro: artistico e culturale, manifatturiero, industriale, edilizia, meccanico, energia, consulenza

Servizi: web, manutenzione, vigilanza, logistica, trasporti, ristorazione, global service

Grande distribuzione: consumatori, utenza, dettaglianti

Agricoltura e pesca: coltivazione, allevamento, trasformazione, pesca

Cultura turismo e media: stampa, internet, servizi culturali e museali, organizzazione eventi, accoglienza e servizi per il turismo

Credito, finanza, assicurazioni: servizi bancari, servizi finanziari, servizi assicurativi

Salute e sociale: sanità, benessere, disabilità, infanzia, disagio sociale

Abitazione: politiche abitative, efficientamento energetico

Le cooperative che svolgono una delle attività previste all'art. 2 del D.lgs. 112/2017 possono diventare IMPRESE SOCIALI, anche in momento successivo alla Costituzione previa modifica dello Statuto.

La cooperativa deve ogni anno **destinare almeno il 30% degli utili netti a riserva indivisibile** volto alla patrimonializzazione dell'impresa e **versare il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico** per la promozione dell'impresa e del modello cooperativo.

ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO:

le cooperative devono costituirsi **per atto pubblico** stipulato da un notaio da un minimo di TRE soci;

L'atto costitutivo e lo Statuto devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- b) la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. la specifica indicazione dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- c) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- d) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- e) le condizioni che regolano l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

- f) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- g) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- h) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- i) il numero dei soggetti che compongono il collegio sindacale;
- j) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- k) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

CAPITALE SOCIALE

La quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 100.000 euro.

Non c'è una capitale minimo da versare alla costituzione, ma il capitale iniziale deve comunque essere adeguato agli scopi prefissati e ad affrontare le spese iniziali per il Notaio (per la redazione dello statuto), Iscrizione al Registro delle Imprese, Iscrizione all'Albo nazionale

Mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La condizione di prevalenza deve essere evidenziata secondo i seguenti parametri:

- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- **il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento (50%) del totale del costo del lavoro:**
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento (50%) del totale dei costi dei servizi

Per le cooperative sociali l'accertamento del tipo di mutualità non è previsto.

ORGANI SOCIALI

L'assemblea.

E' l'organo sovrano.

Elegge il CdA e il collegio sindacale, approva i Bilanci e decide la destinazione degli utili, decide le politiche di sviluppo e l'ambito di attività.

L'assemblea Straordinaria con Notaio può modificare lo Statuto.

La vera peculiarità è il principio **“una testa, un voto”**, in base alla quale ogni socio può esprimere un solo voto a prescindere dalla propria partecipazione al capitale sociale.

Esiste solo una deroga che prevede nelle cooperative di lavoro la possibilità **per i soci finanziatori di** esprimere più voti, ma solo fino ad un massimo di 1/3 dei voti dell'assemblea, allo scopo di evitare che possano condizionare la vita e le scelte della società.

Il Consiglio di amministrazione.

Viene eletto dall'assemblea dei soci e, a sua volta, elegge il presidente legale rappresentante.

I consiglieri sono rieleggibili, durano in carica 3 anni e possono essere retribuiti.

Si riuniscono almeno 4 volte l'anno.

Il Collegio sindacale:

è obbligatorio nelle cooperative sociali e nelle altre cooperative quando per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Le cooperative sociali

Le cooperative sociali sono imprese che nascono con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini.

Sono disciplinate a livello nazionale dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e sono iscritte al Registro Regionale: ai sensi del D.lgs. 112/2017 **“Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”** :

sono di diritto ENTI DEL TERZO SETTORE e con l'istituzione del RUNTS verranno iscritte automaticamente nel registro.

Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali:

- cooperative **sociali di tipo A**, che gestiscono i servizi alla persona: socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi;
- cooperative **di tipo B** che svolgono attività produttive di vario genere finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, che non devono essere in misura inferiore al 30% dei soci lavoratori.

Nelle cooperative sociali **sono previsti volontari**, che devono essere iscritti in apposito registro e assicurati all'INAIL e non devono superare il 50% dei lavoratori.

COOPERATIVE DI COMUNITA'

La cooperativa di comunità è un modello di **innovazione sociale** dove i **cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi.**

E' un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e **istituzioni** rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità.

La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito obiettivo, quello di **produrre vantaggi a favore di una comunità** alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.

Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la **produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità.**

Non contano dunque la tipologia della cooperativa (di lavoro, di utenza, sociale, mista, ecc) o la tipologia delle attività svolte, quanto piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento. La “cooperativa di comunità” non è ancora riconosciuta giuridicamente: **manca un quadro normativo nazionale mentre alcune Regioni hanno già disciplinato la cooperazione di comunità.**

Cooperative di autogestione di produzione e lavoro

Nelle cooperative di Autogestione tutti i soci possono essere delegati ad organizzare il lavoro proprio, a contattare committenti e stipulare contratti e a partecipare attivamente a tutte le attività di sviluppo e promozione della cooperativa, ma sempre secondo le indicazioni e regole stabilite dalla cooperativa: “concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda”

IL LAVORO NELLE COOPERATIVE

Il lavoro dei soci delle cooperative di produzione lavoro e cooperative sociali è regolamentato dalla LEGGE 3 aprile 2001 , n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Art. 1- Soci lavoratori di cooperativa

1. Le disposizioni della presente legge **si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio**, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ((. . .)) rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Art. 2 Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, **con esclusione dell'articolo 18** ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. *((L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova*

applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative)). **Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.** Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.

18

Art. 3 Trattamento economico del socio lavoratore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero,

per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 % dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.

((2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)).

Art. 4. (Disposizioni in materia previdenziale).

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. **I trattamenti economici dei soci lavoratori** con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), **sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.**

3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
- b) gradualita', da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
- c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5 Altre normative applicabili al socio lavoratore

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

((2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. **Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario**)).

Art. 6 Regolamento interno

1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la

possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', **nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento** alle condizioni e secondo le modalita' stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonche' all'articolo 3, comma 2-bis, **il regolamento non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.**

IL LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

□ **Art. 8 del D.lgs 117/2017**

E' vietata negli ETS la corresponsione a **lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o compensi **superiori del quaranta per cento rispetto** a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, perché ai sensi dell'art. 8 questa sarà considerata distribuzione di utili.

□ **Art. 16 del D.lgs. 117/2017**

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti **non può essere superiore al rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

□ Artt. 17-19 D. Lgs. 117/2017

I volontari che svolgono la loro attività **in modo non occasionale** vanno iscritti in un apposito registro.

Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

(Il volontario che instaura un rapporto di lavoro con l'ETS viene cancellato dal Registro dei volontari)

□ Rimborsi spese dei volontari del Terzo Settore

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività **soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**, ma si possono rimborsare le spese sostenute dal volontario anche a fronte di una **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, purché non **superino l'importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili**.

□ **Art. 32 - Organizzazioni di Volontariato (ODV,)**

*Sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento **prevalentemente in favore di terzi** di attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.*

*Gli enti del Terzo settore sono costituiti da un numero **non inferiore a sette persone fisiche** o a tre organizzazioni di volontariato.*

I soci non possono instaurare rapporti di lavoro con l'associazione OdV.

Nelle OdV il numero dei lavoratori dipendenti o autonomi non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e comunque sempre nei limiti necessari al loro regolare funzionamento ogni limite occorrenti a qualificare o specializzare l'attività.

I lavoratori autonomi o subordinati non potranno avere retribuzioni superiori al 40% delle tariffe stabilite nei CCNL.

Il componente dell'organo direttivo può ricevere rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ma non può essere retribuito.

L'associazione di promozione sociale (APS, art. 35)

*È un'associazione che realizza attività di interesse **generale a favore di soci, loro familiari o terzi.***

Sono composte da un numero non inferiore a sette persone fisiche a tre associazioni di promozione sociale.

Una APS può avere entrate di natura commerciale.

Le APS **possono assumere lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i soci**, ma il loro numero non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, e **solo quando ciò sia necessario** ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. **I lavoratori autonomi o subordinati, che possono essere soci, non potranno avere retribuzioni superiori al 40% delle tariffe stabilite nei CCNL.**

I componenti dell'organo direttivo possono essere pagati.

IL LAVORO NELLE IMPRESE SOCIALI

D.lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale:

*Art. 1 : “Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti come società, **che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale**, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.”*

- Le cooperative sociali** e loro consorzi di cui alla legge 381 /1991 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.
- Alle imprese sociali sociali si applicano le norme del codice del terzo settore

Art. 2: Attività Di interesse generale:

Si considerano di interesse generale le attività di impresa - tra le altre - nel settore creativo, artistico e culturale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale

si intende svolta in **via principale** l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Art.3 –Assenza di scopo di lucro:

1-L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

2- è vietata la distribuzione anche in diretta di utili o avanzi di gestione, ma è ammesso il rimborso del capitale sociale versato

Sono considerati distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori di un compenso non proporzionale all'attività;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per la medesima e qualifiche dei contratti collettivi salvo comprovate esigenze di ricerca scientifica.**
- c) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale;
- d) Cessione di beni o servizi a soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- e) Nelle imprese sociali cooperative è ammesso il riconoscimento dei ristorni con i criteri stabiliti nello Statuto;**

Art. 11 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività .

1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori ...
2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori ...siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Art. 13 LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

I Lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dei contratti collettivi di cui art. 51 d.lgs. 81/2015 (firmati da Cgil Cisl e uil).

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a due da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILE NEL TERZO SETTORE E COOPERATIVE

In tutti i settori produttivi le tipologie contrattuali di lavoro sono oggi definite nel d.lgs. 81/2015 (Jobs Act), e ss.mm. Possono essere:

1. **Di Natura Subordinata- Art. 2094 cod. civ.:** «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.»

Il criterio che distingue il lavoro subordinato dal lavoro autonomo o parasubordinato si concretizza **dal fatto che l'attività sia inserita nell'organizzazione generale dell'attività del datore di lavoro.**

(Circolare ministero del lavoro n. 7 del 30/9/2020; corte costituzionale 01/2020; circolare inps 17 novembre 2020.)

Il lavoro subordinato presenta alcune condizioni contrattuali specifiche.

In relazione **al periodo di assunzione** può essere:

1. **a tempo indeterminato.** La forma Comune di rapporto di lavoro. Cessa per dimissioni del lavoratore, g.m.o., g.m.s., giusta causa.
2. **a tempo determinato o scrittura:** viene stabilita una data di cessazione. Limiti per lavoro non stagionale: 12 mesi senza causa + 12 mesi con causa, 4 rinnovi o proroghe, massimo 20% su t.i., limiti agli stacchi.
3. **di apprendistato.** La causa del lavoro è di formazione oltre che di lavoro.

In relazione all'**orario di lavoro** può essere:

- 1.a tempo pieno: 40 ore legali o CCNL;
- 2.a tempo parziale rispetto alla legge o al CCNL con Clausole flessibili, precisando l'orario concordato nella lettera di assunzione;
- 3.intermittente con indennità di disponibilità;
- 4.intermittente senza indennità di disponibilità;

In relazione al **luogo in cui si svolge la prestazione** può essere lavorato:

1. presso la sede della ditta.

2. in “Smart-working”.

- Di Natura Autonoma- Art. 2222 cod. civ. e d.lgs. 81/2017:** «Contratto d’opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.»
- Di Natura Parasubordinata.** Art. 409 c.p.c. - art. 2 d.lgs. 81/2015.
- Tirocinio (stage) curricolare, extracurricolare, Servizio Civile Universale.**
- Di somministrazione, appalto, distacco, bande e filodrammatiche, redditi diversi, ...**

La presente dispensa è un compendio del corso “Panoramica sul Terzo Settore in ambito culturale e creativo alla luce della Riforma”, “organizzato dal Comune di Bologna Settore Cultura e Creatività il 26 febbraio 2021 ed è riservata ai soli partecipanti ai corsi



Un centro di ricerca all'avanguardia.

Un laboratorio di idee.

Fondazione Centro Studi Doc

Sede legale Via Pirandello 31/B - 37138 - VERONA (VR)

C.F. 93282620231 **P.IVA** 04618910238

Web www.centrostudidoc.org **Mail** info@centrostudidoc.org

L'attività della Fondazione Centro Studi Doc è supportata dalla rete delle società Doc Servizi Soc. Coop., Doc Educational Soc. Coop., Doc Creativity Soc. Coop., Hypernova Soc. Coop., STEA Soc. Coop., Freecom srl, Doc Live srl

